



MARCHE

**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
TELEFONO: 071 28560404 - FAX: 071 28560403

sito internet: marche.lnd.it

e-mail: cr.marche01@lnd.it

pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/08/2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale territoriale, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, nella seduta telematica del 24 agosto 2026 ha adottato la decisione che di seguito integralmente si riporta:

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente relatore
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Avv. Francesco Paoletti – Componente
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente
Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione tenutasi in modalità telematica il 24 agosto 2026, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, per l'esame della istanza ex art. 137, comma 2-bis, CGS presentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore De Iulis Massimo,

- visto il PQM di questo Organo di giustizia sportiva pubblicato nel C.U. n. 15 del 10 agosto 2026 con il quale è stata irrogata la sanzione della squalifica di un anno al calciatore De Iulis Massimo;
- esaminata l'istanza ex art. 137, comma 2-bis, CGS presentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul predetto minore nella quale hanno richiesto l'applicazione del beneficio previsto dalla predetta norma, dichiarando la disponibilità di De Iulis Massimo a svolgere con serietà e continuità il percorso rieducativo che sarà individuato, indicando di volerlo svolgere presso la SEZIONE AIA di Ascoli Piceno, Ente Federale inserito nell'apposito elenco;
- dato atto che la decisione è stata notificata alle parti in data 13 agosto 2026 per cui in assenza di appello è divenuta definitiva il giorno 21 agosto 2026;
- preso atto che l'art. 137, comma 2-bis CGS prevede che la pena venga commutata per la metà in attività rieducative;
- visto il CU n. 61/A del 19/9/2025 con il quale il Presidente federale ha dettato le modalità applicative del citato art. 137, comma 2 bis;

- preso atto che l'art. 137, comma 2 bis, nella misura in cui affida la decisione in ordine alla concessione del beneficio della commutazione della sanzione allo stesso organo di giustizia sportiva che ha emesso la decisione;
- ritenuto che l'istanza di commutazione della sanzione vada accolta;

ha emesso la seguente decisione:

Il Tribunale Federale Territoriale
accoglie

l'istanza in epigrafe e, per l'effetto, commuta sei mesi pari a 180 giorni della squalifica originariamente irrogata al calciatore De Iulis Massimo in 180 (centottanta) ore di attività rieducativa, da espletarsi entro il 10 febbraio 2027 presso la Sezione AIA di Ascoli Piceno via De Dominicis 63100 ASCOLI PICENO (AP), mentre la squalifica irrogata da scontarsi viene automaticamente ridotta a 6 mesi e quindi fino al 10 febbraio 2027.

Decorsa tale data, l'Ente Federale prescelto, la Sezione AIA di Ascoli Piceno comunicherà a questo Organo di giustizia sportiva se l'attività rieducativa è stata correttamente e completamente espletata.

Il Tribunale si riserva di disporre il ripristino della sanzione originaria piena in caso di mancato o incompleto espletamento delle attività rieducative nel termine sopra indicato.

Dispone la comunicazione del presente decreto alla parte istante, all'Ente Federale prescelto e al Presidente federale.

Il Segretario
F.to in originale
(Alver Torresi)

Il Presidente e relatore
F.to in originale
(Piero Paciaroni)

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del Comitato Regionale Marche il 24/08/2026.

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)